



SPEDIZ. IN ABBONAMENTO
POSTALE • LEGGE 23/12/1996 N. 662
Art. 2 comma 20 lett. b
ANNO VIII N° 6

N° 6
NOVEMBRE
DICEMBRE
2002

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA



PROTOCOLLO D'INTESA: UNA NUOVA VIA

a cura di **MATTEO COTRONEO** - DALLA DIREZIONE REGIONALE

EDITORIALE

Sono trascorsi oltre sette anni dalla sottoscrizione del Protocollo d'intesa stipulato dalla Direzione regionale con l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna prima (10 aprile 1995) e con gli Ordini di tutte le province dell'Emilia Romagna dopo (13 luglio 1995).

La stipula di detti protocolli doveva innanzi tutto soddisfare l'esigenza di stabilire maggiore proficuità e trasparenza nei rapporti tra gli Ordini professionali e l'Amministrazione finanziaria,

allo scopo di assicurare una corretta ed uniforme (a livello regionale) interpretazione ed applicazione delle norme tributarie, da realizzarsi attraverso un impegno congiunto.

A tale scopo sono stati nominati due Comitati tecnici, che avevano il compito di individuare congiuntamente la soluzione ai quesiti di interesse generale. Ed in questi anni sono state numerose le risposte fornite dalla Direzione regionale, alcune delle quali hanno costituito un punto di riferimento interpretativo anche a carattere nazionale.

In sostanza, attraverso lo strumento del Protocollo d'intesa, si è creato un canale preferenziale con gli Ordini professionali per risolvere problematiche che potessero interessare un'ampia categoria di contribuenti.

Ma in questi anni nell'Amministrazione finanziaria sono avvenute rilevanti innovazioni. Innanzi tutto la stessa istituzione dell'Agenzia delle Entrate, che rappresenta un organismo più snello e di più immediato contatto con gli utenti/contribuenti. Quindi, la presentazione telematica delle dichiarazioni, la compensazione dei crediti, lo sviluppo dei servizi di assistenza al contribuente; infine, la disciplina del rapporto tra l'Amministrazione e gli utenti in materia di consulenza giuridica.

In particolare, per quest'ultimo aspetto, la circolare n. 99/E del 18 maggio

2000 ha individuato nell'Ufficio delle Entrate il primo interlocutore del contribuente; l'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, meglio nota come "Statuto del contribuente", il Regolamento approvato con Decreto del Ministro delle Finanze 26 aprile 2001, n. 209 e la circolare n. 50/E del 31 maggio 2001, hanno disciplinato il diritto di interpello; la circolare n. 18/E del 12 febbraio 2002 ha disciplinato l'interpello per la disapplicazione delle disposizioni dell'art. 127-bis del TUIR, con riferimento alle *controlled foreign companies*.

Questi progressi realizzati nei rapporti con i contribuenti hanno fatto perdere interesse a quel canale privilegiato istituito dal Protocollo d'intesa.

Nelle pagine interne è pubblicato uno studio concernente i profili civilistici e tributari del *Trust*, realizzato da un gruppo di lavoro, costituito presso la Direzione regionale, con la collaborazione di rappresentanti degli organismi professionali dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri, dei Notai e degli Avvocati. Tale studio è stato oggetto di una direttiva agli Uffici della regione.

Questo lavoro costituisce una importante formula di collaborazione tra Agenzia e Organismi professionali che potrà essere utilizzata per la soluzione di problematiche di particolare interesse e rappresenta una nuova via da percorrere nell'ambito del Protocollo d'intesa.

SOMMARIO

Editoriale

a cura di *Matteo Cotroneo*
Protocollo d'intesa: una nuova via pag. 1

D'attualità

a cura di *Federico Campomori*
E-commerce: sicurezza e privacy certificate con WebTrust pag. 2

Dalla direzione regionale

a cura di *Massimo Meglio*
Il «dialogo telematico» tra Agenzia delle Entrate ed intermediari pag. 3

Dalle commissioni

a cura di *Angela Benfenati e Roberto Cassani*
Arbitrabilità delle controversie in materia societaria pag. 4

L'opinione

a cura della *Direzione Regionale*
Il *trust* riconosciuto in Italia pag. 5

Convenzione tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti e il corso di laurea

a cura di *Laura Gualandi* pag. 14

E-COMMERCE: SICUREZZA E PRIVACY CERTIFICATE CON WEBTRUST

a cura di FEDERICO CAMPOMORI - DOTTORE COMMERCIALISTA

D'ATTUALITÀ

Le aree critiche dell'attività di commercio elettronico

Acquistare in Internet è, senza dubbio, sempre più comodo e conveniente, specialmente per quanto riguarda determinati beni e servizi quali, ad esempio, softwares, libri, musica, polizze assicurative, viaggi. Ed il commercio elettronico, dimenticato il recente periodo di crisi, sembra proprio sia tornato ad essere un ottimo mezzo per incrementare i fatturati aziendali.

Internet rimane infatti uno strumento assolutamente straordinario per chi vuole intrecciare una proficua relazione con il cliente: attraverso sofisticati sistemi di rilevazione, le aziende sono in grado di avere un profilo dei propri clienti molto dettagliato, conoscerne le esigenze, i gusti, la disponibilità all'acquisto di un determinato bene. Un classico esempio viene dai supermercati on line: diversamente dai supermercati tradizionali, che devono ricorrere alle carte fidelity, essi conoscono in ogni minimo dettaglio le abitudini di ogni cliente e possono ricorrere a strategie di marketing mirato impensabili sui canali tradizionali. Il punto critico, qui, è proprio quello della privacy: l'informativa al consumatore deve essere chiara sull'impiego dei sistemi di BBM (browser based measurement) e sull'utilizzo dei cookies (i "biscottini" che riconoscono l'utente), e deve prevedere il consenso sull'utilizzo dell'indirizzo e-mail per scopi pubblicitari.

L'argomento è quanto mai attuale: proprio il 26 Luglio 2002 il Garante per la privacy ha disposto nei confronti di sette società operanti su Internet il blocco del trattamento dei dati personali contenuti nei loro database. Le società avevano infatti violato le norme sulla privacy, utilizzando in maniera indebita indirizzi e-mail ed altri dati per inviare comunicazioni commerciali, senza avere acquisito preventivamente dai destinatari il consenso previsto dalla normativa (secondo il principio comunitario della modalità di "opt-in").

Inoltre, mentre negli Stati Uniti il biglietto aereo elettronico, acquistabile solo via Internet, ha completamente sostituito il vecchio biglietto cartaceo (così come l'uso del telefono cellulare ha

cancellato le cabine telefoniche), in Italia c'è ancora una sostanziale paura di acquistare con il PC, a causa fondamentalmente del rischio percepito nell'utilizzo della carta di credito. Proprio sul problema della sicurezza dei sistemi di pagamento enormi passi avanti sono stati fatti, soprattutto da parte del mondo bancario che gestisce la gran parte delle transazioni via Internet. L'ultima novità si chiama BankPass, uno strumento che consente di pagare con pagobancomat o carta di credito senza inserire i dati delle tessere. Un vero e proprio "portafoglio virtuale", messo a punto da 230 banche associate nell'e-committee dell'ABI.

La normativa sul commercio elettronico ed i codici di condotta

Proprio per regolamentare gli aspetti critici dell'attività di commercio elettronico, la Direttiva comunitaria 2000/31/CE dell'8 giugno 2000 (che sarà recepita in Italia da un'apposita, attesissima, legge entro e non oltre il 10 aprile 2003) pone diversi obblighi informativi e procedurali a carico delle imprese che fanno e-commerce ed incoraggia l'uso dei codici di condotta "per migliorare la fiducia dei consumatori nella qualità dei servizi offerti attraverso Internet". La fiducia dei consumatori, come già evidenziato, è la condizione necessaria per il decollo dell'e-commerce: in un rapporto contrattuale a distanza, c'è una sostanziale paura di essere truffati, certamente maggiore di quella che sussiste in una compravendita convenzionale. Anche se spesso questa paura è totalmente ingiustificata: compiere un pagamento con carta di credito su Internet, tramite una connessione criptata

con SSL, è certamente molto più sicuro che consegnare la carta al cameriere per pagare il conto al ristorante. I codici di condotta non sono altro che delle regole comportamentali che i webshop si impegnano a rispettare per garantire ai loro clienti determinati standard qualitativi: se l'azienda rispetta tali regole riceve un marchio di qualità da apporre sul proprio sito. Con queste finalità sono nate numerose iniziative per la certificazione della qualità del commercio elettronico, promosse da diversi soggetti: associazioni di categoria, associazioni di imprese, società di certificazione.

WebTrust: la certificazione promossa dai Dottori Commercialisti

Il progetto WebTrust si distingue da altri "trustmark" o codici di condotta presenti in rete (WebTrader, Certicommerce, Qweb, etc.) per il fatto di essere presente a livello internazionale in 17 paesi (Usa, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Francia, Italia, Spagna, Germania, Danimarca, Belgio, Olanda, Svezia, Israele, Hong-Kong, Australia, Nuova Zelanda, Argentina); non è cosa da poco, per un sito di e-commerce che, sfruttando la rete globale Internet, si propone potenzialmente ai consumatori di tutto il mondo. In Italia le verifiche WebTrust sono effettuate, in esclusiva, dai Dottori Commercialisti appositamente abilitati. E' garantita quindi agli utenti di Internet (ed alle aziende che si sottopongono alle verifiche) la massima affidabilità in termini di indipendenza e di competenza professionale. Questa esclusiva, devo dire, suscita non poche invidie da parte delle altre categorie professionali (avvocati in testa) che si occupano in maniera altrettanto competente di diritto della rete Internet e che, nella veste di consulenti, curano gli aspetti legali della presenza in rete di numerose ed importanti aziende. Le aree sottoposte a verifica (corrispondenti ai "Principi WebTrust") sono essenzialmente quelle della sicurezza delle transazioni, del rispetto delle condizioni di vendita dei beni o servizi e della conformità alla normativa sul trattamento dei dati personali. L'approccio è modulare: il cliente può scegliere solo

ERRATA CORRIGE:

l'articolo pubblicato su «*il Torresino*» n. 4/2002, nella rubrica «*L'angolo del tribunale*» era a cura di Andrea Stasi e non Stadi, come erroneamente riportato. Ce ne scusiamo con l'autore.

le verifiche sui principi a cui è interessato tra i seguenti: Sicurezza, Privacy, Integrità delle transazioni, Disponibilità, Riservatezza, Non ripudiabilità. Una certificazione tipica di un sito BtoC riguarda i primi tre principi elencati. Al termine di un periodo non inferiore a tre mesi in cui il certificatore effettua i relativi controlli sulla base di determinati criteri di verifica (puntualmente rivisti ed aggiornati in base all'evoluzione delle normative e delle tecnologie disponibili), se tutto è conforme ai principi WebTrust viene emesso il sigillo da esporre sul sito e l'e-commerce dell'azienda è certificato a tutti gli effetti. Periodicamente vengono poi effettuate delle ulteriori verifiche, concordate con il cliente, per assicurare la continuità del rispetto dei requisiti richiesti.

Le novità

Il progetto WebTrust, avviato nel gennaio 2001 dal Cndc con la firma dell'accordo di licenza con la statunitense Aicpa e proseguito in settembre con i primi corsi di formazione per l'abilitazione dei certificatori (corsi che hanno visto una importante e significativa partecipazione di molti colleghi interessati) arriva a fine 2002 con due importanti novità. La prima, molto attesa, è che sono state portate a termine le prime due certificazioni WebTrust di siti di commercio elettronico: in particolare, hanno ottenuto il sigillo un sito di business to consumer (BtoC, il commercio tra azienda e consumatore), www.euroelettrica.it, ed uno di business to business (BtoB, il commercio tra aziende), www.jakala.com. La seconda, di non meno rilievo, è la convenzione firmata a luglio di quest'anno tra il Cndc ed il Codacons, la maggiore organizzazione di rappresentanza degli interessi dei consumatori. Entrambi gli organismi hanno infatti sviluppato parallelamente un programma per la certificazione dell'affidabilità dei siti di e-commerce e nella convenzione riconoscono reciprocamente i principi ed i criteri definiti nei rispettivi progetti ("WebTrust" ed "OK-affidabilità"). Ciò significa, praticamente, che un sito certificato WebTrust può esporre anche il sigillo di Codacons e viceversa.

Glossario

Per concludere, un piccolo glossario può chiarire alcuni concetti sulla certificazione in generale. Certificatore: è il

soggetto che certifica il webshop; Relazione di certificazione: è il documento, rilasciato dal Certificatore, che sancisce il rispetto delle regole comportamentali raccolte nel Codice di Condotta; Processo di certificazione: è l'attività del Certificatore, che verifica se le regole comportamentali contenute nel Codice di Condotta sono rispettate dal webshop; Codice di Condotta: è il documento che contiene le regole di condotta che devono essere osservate dal webshop per ottenere la certificazione; Code Owner: è il soggetto che ha redatto un Codice di Condotta (WebTrust è dell'americana AICPA); Sigillo (TrustMark): è il marchio che permette agli utenti di ricono-

scere i webshop che rispettano gli standard qualitativi del codice di condotta relativo.

Per maggiori informazioni

www.cndc.it;
www.webtrustitaly.it;
www.webtrust.fr;
www.webtrust.org;
www.iiwt.it

Una mia presentazione in PowerPoint sui codici di condotta nella normativa comunitaria è scaricabile dal forum di www.fiscali.it dal titolo "Principi e criteri WebTrust".

E-mail: fcampomori@fiscali.it

IL "DIALOGO TELEMATICO" TRA AGENZIA DELLE ENTRATE ED INTERMEDIARI

a cura di MASSIMO MEGLIO

DALLA DIREZIONE REGIONALE

L'Emilia Romagna è stata la prima regione dove è stato presentato agli Uffici e agli operatori professionali, in anticipo rispetto all'attivazione della relativa procedura informatica, il "dialogo telematico" tra Agenzia delle Entrate ed intermediari.

L'incontro, presieduto dal Direttore Regionale, dott. Villiam Rossi, ha avuto luogo lo scorso 8 luglio presso la Direzione Regionale e ha visto la nutrita partecipazione dei rappresentanti dei Consigli, degli Ordini, delle Associazioni e dei Centri di assistenza fiscale della regione.

La presentazione della nuova procedura del "preavviso telematico" è stata curata dal dott. Mauro Di Cocco e dal dott. Fabio Rossi della Direzione Centrale Gestione Tributi e da funzionari Sogei, che ne hanno messo in luce utilità e modalità operative.

La procedura consente di segnalare direttamente all'intermediario, che ha trasmesso la dichiarazione, eventuali anomalie emerse a seguito del controllo automatizzato previsto dagli artt. 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Con il "preavviso telematico", l'intermediario riceve direttamente via *entratel* l'elenco delle dichiarazioni per le quali risultano anomalie, con l'indicazione del protocollo telematico assegna-

to a ciascuna dichiarazione, del codice fiscale del contribuente, del nome del *file* utilizzato al momento della trasmissione e della tipologia dell'irregolarità segnalata dall'Agenzia delle Entrate.

I professionisti e gli altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni potranno così valutare la fondatezza delle anomalie segnalate, ponendo in essere i necessari adempimenti nei casi di riscontrata irregolarità, ovvero, fornendo gli opportuni chiarimenti nei casi in cui non si ritenga fondata la segnalazione.

Per le fattispecie più semplici (per es.: omesso versamento), le spiegazioni potranno essere fornite all'Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica.

Nel corso dell'incontro è stato più volte sottolineato come lo sviluppo del "dialogo telematico" tra Agenzia delle Entrate ed intermediari ha come obiettivo finale l'ulteriore e progressivo miglioramento dei rapporti con i cittadini, utilizzando in pieno le potenzialità del servizio telematico e rendendo sempre più sereno l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

In tale contesto, un ruolo di fondamentale importanza è assegnato alla professionalità e al senso di responsabilità di tutti i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

ARBITRABILITÀ DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA SOCIETARIA

a cura di ANGELA BENFENATI E ROBERTO CASSANI - DOTTORI COMMERCIALISTI

DALLE COMMISSIONI

La possibilità di devolvere in arbitrato rituale le controversie che possono insorgere in materia societaria va valutata in relazione agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile. Molto sinteticamente si può dire che, affinché una clausola compromissoria o un compromesso arbitrale possano essere considerati validi, occorre che il diritto soggettivo controverso sia nella piena disponibilità delle parti in lite. L'art. 806 c.p.c. esprime questo concetto escludendo che possano essere risolte con arbitrato le controversie relative a diritti che non possono essere oggetto di transazione. L'art. 1966 del codice civile dispone, infatti, che la transazione è nulla se ha per oggetto diritti che, per loro natura o per espressa previsione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.

La maggior parte delle controversie che normalmente nascono tra soci e società è rappresentata da impugnazioni delle deliberazioni dell'assemblea da parte dei soci che vi sono legittimati in base all'art. 2377 c.c.. A questo proposito è noto che, una delle principali deroghe ai principi di diritto comune, rilevabile nel libro quinto del codice civile è rappresentata dalla disciplina della annullabilità e della nullità delle delibere assembleari. Contrariamente a quanto disposto per i contratti e gli atti unilaterali in generale dall'art. 1418 del codice civile, in materia di delibere assembleari, gli articoli 2377 e 2379 dispongono la regola secondo cui: le deliberazioni che non sono prese in conformità alla legge o all'atto costitutivo sono, normalmente, annullabili mentre sono nulle solo le deliberazioni aventi l'oggetto impossibile o illecito. Sono quindi nulle solo le deliberazioni che hanno un oggetto materialmente impossibile oppure illecito cioè contrario a norme proibitive (imperative), all'ordine pubblico o al buon costume. Questo significa che, interpretando le disposizioni in modo conforme alla volontà del legislatore, le delibere assembleari invalide dovrebbero essere considerate annullabili e non nulle nella quasi totalità dei casi. Infatti, come da tempo chiarito dalla migliore dottrina: "perché la deliberazione sia nulla occorre che l'oggetto, in sé considerato, sia illecito (ossia contrario a norme imperative) oppure (materialmente) impossibile. La deliberazione non è invece nulla ma solamente annullabile, quando il suo oggetto, lecito in sé considerato, abbia, a

sua volta, un contenuto illecito" (*Francesco Galgano, "Diritto civile e commerciale", CEDAM, 1994, Vol. III-2, pag. 192 e seguenti*). I casi di delibera assembleare nulla si riducono quindi ad ipotesi assolutamente poco frequenti nelle quali qualsiasi soggetto terzo è in grado di accorgersi della illiceità della delibera senza conoscere la situazione concreta della società deliberante. Sarebbe, ad esempio, nulla la delibera con la quale una società per azioni disponga l'omissione del bilancio o l'emissione di azioni a voto plurimo mentre sarebbe solamente annullabile la delibera con la quale la società disponga di distribuire utili agli azionisti sulla base del bilancio approvato, quando tali utili siano, in realtà, fittizi. Date queste premesse ne dovrebbe conseguire che la quasi totalità delle controversie scaturite dalle delibere societarie è arbitrabile poiché relativa a deliberazioni annullabili e non nulle. E' infatti evidente che il diritto controverso nell'impugnazione di una deliberazione annullabile è perfettamente disponibile in quanto la sua tutela viene accordata dall'ordinamento, solo se il titolare la chiede (*in tal senso si veda Vincenzo Salafia "La clausola compromissoria negli statuti sociali", "Le società", IPSOA, 2001, 1042 segg.*). Le cose però non stanno esattamente in questi termini perché la giurisprudenza, da una parte, ha creato una categoria logico-giuridica sconosciuta al codice civile e cioè la delibera "inesistente" e, dall'altra ha esteso il concetto di "oggetto illecito" fino a comprendervi ogni deliberazione che comporti per il suo contenuto una grave violazione di legge. Secondo la giurisprudenza, di fronte a deliberazioni affette da radicali vizi del loro procedimento di formazione, si deve parlare di deliberazioni inesistenti e conseguentemente si deve applicare ad esse la medesima disciplina prevista per le deliberazioni nulle. In questo contesto si tratta di distinguere fra norma imperativa e norma imperativa: ci sono norme a cui la giurisprudenza riconosce un maggior grado di imperatività cosicché le delibere che con esse contrastano sono nulle, ci sono poi altre norme imperative che possono essere violate a pena di semplice annullabilità. E' evidente che in una situazione del genere non vi è più un criterio sufficientemente chiaro per distinguere una delibera nulla da una delibera annullabile perché, in ultima analisi, questa scelta è legata ad una ipotetica

soglia di gravità della violazione che per ovvie ragioni è estremamente soggettiva e quindi legata alla sensibilità del singolo magistrato. Visto che, come già indicato sopra, ad una deliberazione annullabile corrisponde una controversia arbitrabile (stante la disponibilità del diritto controverso) mentre ad una deliberazione nulla corrisponde una controversia non arbitrabile, alla impossibilità di distinguere se una delibera è nulla o annullabile consegue inevitabilmente l'impossibilità di prevedere se la controversia da essa nascente è arbitrabile o meno. La Corte di Cassazione ha affermato che "*le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi*" (Cass. 30 marzo 1998 n. 3322). Per cercare di capire quando, in concreto, le condizioni ora indicate possano ritenersi soddisfatte, riassumiamo nella tabella in calce la posizione assunta dalla giurisprudenza su alcune tipiche controversie societarie. Si ricorda, comunque, che l'elenco delle controversie arbitrabili in materia societaria ed aziendale in genere potrebbe presto subire un sensibile allargamento; infatti l'art. 12 comma 3 della legge n. 366 del 3 ottobre 2001 letteralmente dispone che: "*il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune delle controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità, ed il lodo sarà impugnabile anche per violazione di legge*".

Anche alla luce di questa disposizione contenuta nella legge delega per la riforma del diritto societario, si consiglia di inserire negli statuti delle società commerciali clausole compromissorie che prevedano un arbitrato rituale secondo diritto, dove le controversie siano devolute ad un arbitro unico o ad un collegio arbitrale nominato interamente da un'unica autorità di nomina.

segue a pag. 13

IL TRUST RICONOSCIUTO IN ITALIA

Profili civilistici e tributari

a cura della DIREZIONE REGIONALE

L'OPINIONE

Studio realizzato dal Gruppo di lavoro costituito presso la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna e composto da:

- Matteo Cotroneo, coordinatore
- Giovanna Alessio
- Salvatore Cortese
- Gianfilippo Giannetto
- Anita Pezzetti, segretaria

Ai lavori del Gruppo hanno collaborato:

- Antonello Montanari, Guido Pedrini e Gianfranco Trombetti dell'Ordine Dottori Commercialisti di Bologna
- Giuseppe Chieffo del Collegio dei Ragionieri di Bologna
- Maria Luisa Cenni del Consiglio Notarile di Bologna
- Anna Paola Tonelli dell'Ordine Avvocati e Procuratori di Bologna

Sommario: Inquadramento civilistico. - Inquadramento tributario: - 1. Imposte indirette: - 1.1. Imposta di registro 1.1.1. Atto istitutivo di trust 1.1.2. Atto dispositivo: trasferimento dei beni nel trust 1.1.3. Trasferimento dei beni in trust ai beneficiari 1.1.4. Successione di trustees 1.1.5. Successione di guardiani 1.1.6. Acquisti e vendite durante la vita del trust - 1.2 Imposte ipotecarie e catastali - 2. Imposte dirette: 2.1. Trasferimento dei beni al trust 2.2. Redditi prodotti dai beni in trust: soggettività passiva 2.3. Residenza fiscale del trust 2.4. Somme trasferite, periodicamente o non, ai beneficiari 2.5. Cessione di beni in trust 2.6. Compensi percepiti dal trustee - 3. Altre tipologie ricorrenti di trusts riconosciuti in Italia -.

Inquadramento civilistico

I trusts volontariamente istituiti sono l'unica categoria di trusts ammessa nel nostro ordinamento, nonostante l'esperienza dei paesi di *Common Law* rechi anche altre categorie di trusts.

Questo istituto ha acquisito un diritto di cittadinanza grazie alla *Convenzione sulla Legge Applicabile ai trusts e sul loro Riconoscimento*, adottata all'Aja il 1° luglio 1985, ratificata dall'Italia con la legge 9 ottobre 1989 n. 364 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992.

In linea di massima la struttura dei trusts é la seguente: un rapporto in virtù del quale un dato soggetto, denominato *trustee*, al quale sono attribuiti i diritti ed i poteri di un vero e proprio proprietario, gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto, denominato *disponente* (o *settlor*), per uno scopo prestabilito, purché lecito e non contrario all'ordine pubblico, nell'interesse di uno o più *beneficiari* o per un fine specifico.

Può anche essere nominato un *guardiano* (o *protector*) che ha il compito di controllare che l'operato del *trustee* sia volto a perseguire lo scopo del trust.

La dottrina più accreditata ha definito il modello di *trust* convenzionale con l'aggettivo *amorfo* poiché in esso non sono contenute disposizioni sostanziali

uniformi volte a dare una compiuta definizione dell'istituto.

In altri termini la Convenzione indica i requisiti minimi affinché si possa affermare di essere in presenza di un *trust* (art. 2) e cioè: il rapporto giuridico in base al quale un soggetto, *disponente*, si spoglia della proprietà di parte o di tutti i suoi beni, con atto tra vivi o *mortis causa* e li pone sotto il controllo di un *trustee*; l'obbligo di questi di amministrarli nell'interesse di una o più persone (*beneficiary* - *beneficiari*) o per un fine specifico.

La struttura del *trust* della Convenzione può quindi così riassumersi:

- i *beni in trust* costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello del *trustee* e del *disponente*;
- i *beni in trust* sono intestati al *trustee* o ad altro soggetto sempre per conto di questi: quindi il *trustee* è legittimato a pubblicare, nei Registri Immobiliari o dei Mobili Registrati dello Stato, l'esistenza del *trust* (art. 12);
- il *trustee* ha l'obbligo e il potere di amministrare i *beni in tru-*

st secondo le disposizioni contenute nell'atto istitutivo di *trust*;

- il *disponente* può riservarsi certi diritti e poteri e sia questi, sia il *trustee* stesso, possono essere i beneficiari del *trust*; comunque, non possono coesistere le tre figure in un solo soggetto.

Si comprende ora cosa si intenda con *amorfo*: un *trust* sostanzialmente privo di contenuti sul piano teorico così da essere facilmente adattabile agli ordinamenti di *Common Law* ed a quelli di *Civil Law*, quale il nostro.

L'effetto più importante prodotto dall'istituzione di un *trust* è rappresentato dalla segregazione patrimoniale per la quale i beni posti in *trust*, da chiamarsi a tutti gli effetti *beni in trust*, costituiscono un patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del *disponente* e del *trustee*. Ne deriva, quale principale conseguenza, che qualunque vicenda personale e patrimoniale che colpisca queste figure non travolge mai i *beni in trust*.

La segregazione fa sì che i *beni in trust* non possano essere aggrediti dai creditori personali del *trustee*, del *disponente* e dei *beneficiari* ed il loro eventuale fallimento non vedrà mai ricompresa nella massa attiva fallimentare i *beni in trust*. Sono beni a tutti gli effetti "blindati".

I *beni in trust* risultano quindi efficacemente sottoposti ad un vincolo di destinazione (in sostanza sono destinati al raggiungimento dello scopo prefissato dal *disponente* nell'atto istitutivo) e ad un ulteriore vincolo di separazione (cioè sono giuridicamente separati sia dal patrimonio residuo del *disponente* sia da quello del *trustee*).

Da ultimo si rammenta che il *trust*, proprio per gli effetti immediati che produce, non può esistere senza proprietà e i beni futuri non possono esserne oggetto.

Uno dei punti di più difficile comprensione è rappresentato dalla dicotomia fra legge applicabile e riconoscimento.

Si può comprendere questo passaggio se si tiene presente che l'Italia non ha una norma di diritto positivo che dia disciplina all'istituto del *trust*.

Da tale fatto consegue che la legge applicabile ad un atto di *trust* non possa mai essere quella italiana, mentre è senz'altro l'Italia lo Stato dove si chiederà il riconoscimento dell'atto.

In pratica succede che un *trust* posto in essere secondo la Convenzione, regolato da una legge straniera rispetto all'ordinamento dove se ne richiede il riconoscimento, *deve* essere riconosciuto valido e produttivo di effetti nello Stato dove in concreto deve operare. Ciò produce ovviamente la contemporanea sinergia della legge dello Stato estero richiamata, in qualità di legge applicabile, delle norme inderogabili e dei principi di ordine pubblico dello Stato dove il *trust* è riconosciuto.

L'art. 11 della Convenzione prevede il riconoscimento per ogni *trust* costituito in conformità ad una legge specifica; tale riconoscimento non è però obbligatorio, posto che il successivo art. 13 riconosce il potere, allo Stato che dovrebbe provvedere al riconoscimento, di rifiutarlo se gli elementi costitutivi del *trust*, all'infuori della legge regolatrice richiamata, rimandano ad un diverso ordinamento che non conosca l'istituto.

Questa eventualità è prevista dalla Convenzione per salvaguardare la sovranità dello Stato chiamato al riconoscimento.

Al contrario, infatti, è possibile e lecito, proprio in base alla Convenzione, procedere al riconoscimento di un *trust* interno, intendendosi con ciò un *trust* i cui elementi costitutivi siano tutti nazionali (*trustee*, *disponente*, *beneficiari* e *beni in trust* italiani) con unico e necessario elemento di

estranità, per le ragioni suddette, la legge applicabile, ad esempio quella inglese.

Nell'ipotesi in cui un *trust*, oltre alla legge applicabile, abbia anche altri elementi di estraneità, quali beni esteri o beneficiari o disponenti, non rientra fra i *trusts* interni, ma è un *trust* che è sempre riconosciuto nel nostro ordinamento per effetto del Diritto Internazionale Privato (D.I.P.) e della Convenzione.

Teoricamente lo Stato italiano potrebbe non riconoscere un *trust* interno, argomentando semplicemente in base alla facoltà riconosciuta dal citato articolo 13.

A parere, invece, della dottrina, ed anche di alcune isolate decisioni giurisprudenziali, prima fra tutte quella del Tribunale di Bologna, I sez. vg. del 28 aprile 2000, ciò deve escludersi.

Se, infatti, fosse negata validità ai *trusts* interni, regolati da legge straniera, si arriverebbe al paradosso per il quale sarebbe obbligatorio riconoscere in Italia *trusts* istituiti da stranieri, aventi ad oggetto beni siti in Italia e regolati da una legge estera, e, al contrario, negare riconoscimento al *trust* costituito da cittadino italiano, con evidenti profili di incostituzionalità ex art. 3 della Costituzione.

Al fine di favorirne il riconoscimento, la Convenzione detta all'art. 15 una serie di clausole di salvaguardia, riconducibili alle norme di applicazione necessaria, relative alla legge applicabile, alle norme di ordine pubblico interno dello Stato che provvederà al riconoscimento ed infine, alle cosiddette norme di ordine pubblico internazionale (artt. 15, comma 1, e 16, in combinato disposto con l'art. 17 della legge 31 maggio 1995 n. 281 recante "Riforma del sistema italiano di Diritto Internazionale privato", e l'art. 18 della Convenzione).

La mancata modifica di alcune norme interne in materia di tipicità dei diritti reali e di trascrizio-

ne ha comportato problemi interpretativi in materia di proprietà e trascrizione.

La tipicità del diritto di proprietà e dei diritti reali minori è da tempo oggetto di dibattito e discussione, ben prima dell'avvento del *trust*.

Al riguardo si rileva come istituti da poco vigenti nel nostro ordinamento, quali su tutti la *multi-proprietà*, hanno già efficacemente iniziato un'opera di demolizione di tale principio.

A questo logico passaggio se ne deve aggiungere un altro: il *trust* non dà luogo in alcun modo ad uno sdoppiamento del diritto di proprietà.

I *beni in trust* sono solo e soltanto del *trustee* con un vero e proprio trasferimento avente natura reale.

Allo stesso modo però il *trustee* subisce una compressione del suo diritto di godimento dei *beni in trust* del tutto legittimato dall'art. 832 c.c. ai sensi del quale: "Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo...".

E difatti il godimento sui *beni in trust* effettuato dal *trustee* - legittimo titolare degli stessi - altro non è che un diverso modo di godere e disporre dei suoi beni, che la legge gli riconosce, come diritto soggettivo assoluto, proprio nel disposto dell'art. 832.

In altri termini, mentre la titolarità del diritto di proprietà è piena, l'esercizio di tale diritto è invece limitato al perseguimento degli scopi indicati nell'atto istitutivo.

Ma tale limitazione ha la sua fonte in un legittimo atto di autonomia negoziale del *trustee*, che acconsente a divenire tale con atto frutto della sua libera volontà dispositiva, meritevole di protezione nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 1322 c.c.

L'art. 12 della Convenzione consente al *trustee* di richiedere la trascrizione dei *beni in trust* nella sua qualità di *trustee*, a me-

no che ciò non sia incompatibile con l'ordinamento giuridico.

In sintesi si può concludere che:

- 1) l'atto di *trust* conferisce beni in proprietà al *trustee*;
- 2) tale proprietà è piena nella titolarità del diritto, ma limitata nell'esercizio, che è finalizzato al raggiungimento dello scopo perseguito dal *disponente* con l'istituzione del *trust*;
- 3) i *beni in trust* sono a tutti gli effetti segregati dal patrimonio del *trustee* e di tale separazione, ai fini della protezione dei terzi, del *disponente* e dei beneficiari, deve essere data menzione nella nota di trascrizione, risultando altrimenti vanificato il fine supremo della trascrizione stessa;
- 4) la trascrizione deve essere effettuata perché una norma internazionale speciale concede alla parte il potere di richiederla e, altresì, perché il *trust* produce parte degli effetti tipici dei contratti di cui agli artt. 2643 e ss. c.c.

Inquadramento tributario

PREMESSA

I *trusts* possono essere utilizzati per una molteplicità di scopi. Da ciò consegue che la casistica dei *trusts* è talmente variegata da impedire categorizzazioni assolute e da rendere inidonea qualsiasi proposta interpretativa unitaria.

Pertanto, il presente studio si riferisce soltanto alle tipologie di *trusts* più frequenti, ossia a quei *trusts (inter vivos)*, in cui i beneficiari siano determinati o determinabili, quali, ad esempio, i *trusts* di famiglia, i *trusts* discrezionali o, più in generale, i *trusts* liberali.

Per le altre tipologie, la soluzione più adeguata e fiscalmente corretta dovrà essere individuata di volta in volta sulla base di un'attenta analisi del singolo caso, tenendo presente che l'assen-

za di una disciplina civilistica e tributaria dell'istituto non sempre consente il rispetto di singole disposizioni normative: tuttavia, la soluzione andrà ricercata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento tributario.

1. Imposte indirette

1.1.- Imposta di registro

La struttura giuridica del *trust* pone in evidenza che i momenti impositivi che assumono rilievo agli effetti delle imposte indirette sono:

- l'atto istitutivo;
- l'atto dispositivo;
- eventuali operazioni compiute durante la vita del *trust*;
- il trasferimento ai beneficiari.

Nell'ambito delle tipologie di *trusts* individuate si è tenuto conto che, ai fini dell'imposta di registro, ciò che rileva sono gli effetti degli atti posti in essere, come peraltro previsto dall'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Pertanto, il trasferimento dei beni dal *disponente* al *trustee* e da questi ai beneficiari, pur se realizzati con atti distinti, sono espressione di un unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale al beneficiario.

1.1.1. Atto istitutivo di *trust*

È l'atto con il quale il *disponente* esprime la volontà di costituire un *trust*. Se redatto in forma pubblica o con scrittura privata autenticata sarà assoggettato ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti pubblici e alle scritture private autenticate, escluse le procure, non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

1.1.2. Atto dispositivo: trasferimento dei beni nel *trust*

È l'atto con il quale il *disponente* trasferisce, a titolo gratuito,

i beni in *trust* al *trustee*, il quale avrà l'obbligo di amministrarli e gestirli per uno scopo specifico o per beneficiare terzi che possono essere indicati nell'atto o la cui individuazione può essere lasciata all'apprezzamento dello stesso *trustee* (cosiddetti *trusts* discrezionali).

Nonostante la natura gratuita di tale atto traslativo, si ritiene che nei confronti del *trustee* non si realizzi alcuna attribuzione liberale da parte del disponente, atteso che, proprio per la posizione segregata dei beni trasferiti, lo stesso *trustee* non ottiene alcun arricchimento sostanziale del suo patrimonio.

Pertanto, qualora l'atto abbia ad oggetto beni o diritti per i quali sia prevista la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, si renderà applicabile l'art. 11, Tariffa parte prima, del DPR. n. 131/1986.

Nell'ipotesi in cui il trasferimento dei beni al *trust* avvenga direttamente con l'atto istitutivo di *trust*, l'imposta di registro di cui all'art. 11 sopra richiamato sarà applicabile una sola volta.

Si osserva, peraltro, che se il disponente è un imprenditore o un professionista e trasferisce beni relativi all'impresa o alla professione, si realizza l'ipotesi di destinazione dei beni stessi a finalità estranee all'esercizio d'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, di cui all'art. 2, comma 2, n. 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con la conseguenza che detti trasferimenti, ferma restando l'applicazione dell'imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986, saranno assoggettati ad Iva.

1.1.3. Trasferimento dei beni in *trust* ai beneficiari

Se lo scopo perseguito dal disponente attraverso il *trust* è quello di devolvere il patrimonio a soggetti terzi, beneficiari finali, il trasferimento dei beni dal *tru-*

ste ai predetti soggetti rappresenta la realizzazione di finalità di natura liberale che trovano la loro fonte nella volontà del disponente. Si configura una sorta di liberalità indiretta che, quindi, costituisce il presupposto per l'applicazione dell'imposta di donazione nei confronti dei beneficiari finali, ove ne ricorrano le condizioni. Occorrerà, pertanto, avere riguardo al rapporto intercorrente fra i beneficiari e il disponente al fine di verificare se sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

1.1.4. Successione di *trustees*

Al *trustee* nominato con l'atto istitutivo di *trust* possono succedere altri. Ciò in seguito a morte, revoca o sostituzione. Poiché in tal caso la titolarità dei beni in *trust* deve essere trasferita al nuovo *trustee*, qualora si sia in presenza dei presupposti di registrazione dell'atto, si renderà applicabile, come per il primo atto, l'imposta di registro in misura fissa di cui all'art. 11 della Tariffa parte prima, del citato D.P.R. n. 131/1986.

1.1.5. Successione di guardiani

Tale figura, prevista da quasi tutte le leggi regolatrici del *trust*, come detto in precedenza, ha il compito di vigilare sulla puntuale realizzazione del *trust* e sulla scrupolosa osservanza dell'atto istitutivo. Pur non avendo poteri di iniziativa sul *trust*, ha, tuttavia, ampi poteri di intervento e di veto. Qualora, infatti, si verifichi che le decisioni del *trustee* ledano i diritti dei beneficiari o violino gli obblighi di buona amministrazione, il guardiano può anche chiedere ed ottenere la sostituzione del *trustee*. Anche rispetto a eventuali successivi atti di nomina di tale figura valgono le considerazioni sopra esposte per il *trustee*.

1.1.6. Acquisti e vendite durante la vita del *trust*

Durante la vita del *trust*, il *trustee* può compiere operazioni utili per la gestione del patrimonio. Eventuali atti di acquisto o vendita di beni saranno soggetti alle ordinarie imposte di registro, con le aliquote proprie dei beni oggetto delle predette operazioni, salva l'applicazione dell'IVA nelle ipotesi previste dal D.P.R. n. 633/1972.

1.2 - Imposte ipotecarie e catastali

Le imposte ipotecarie e catastali, se dovute, si rendono applicabili sia in relazione agli atti di trasferimento dal disponente al *trustee*, in misura fissa, sia in relazione ai successivi atti traslativi effettuati dal *trustee* in favore dei beneficiari, in misura proporzionale, secondo la disciplina per esse prevista dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

2. Imposte dirette

Dal punto di vista dell'imposizione diretta le problematiche essenziali che presenta il *trust* riguardano:

- il trasferimento dei beni al *trust*;
- i redditi prodotti dai beni in *trust*: soggettività passiva del *trust* o del *trustee*;
- la residenza fiscale del *trust*;
- il trattamento fiscale dei frutti e delle somme trasferite, periodicamente o non, ai beneficiari;
- la cessione dei beni durante la vita del *trust*;
- il trattamento dei compensi percepiti dal *trustee*.

2.1. Trasferimento dei beni al *trust*

Il trasferimento dei beni al *trust* può essere causa generatrice di fattispecie reddituali, con conseguenze diversificate a seconda della tipologia di bene e del sog-

getto che effettua il trasferimento (soggetto non imprenditore o soggetto imprenditore).

Si osserva, infatti, come la qualifica di imprenditore rilevi in maniera significativa, ove il trasferimento riguardi beni relativi all'impresa (beni merce, beni strumentali, beni patrimoniali).

Con il trasferimento dei beni al *trust*, infatti, come ampiamente illustrato in precedenza, gli stessi escono dalla disponibilità del precedente titolare e, pertanto, quest'ultimo perde il diritto di proprietà.

Tale effetto, ove i singoli beni siano beni d'impresa, comporta per il disponente imprenditore il sorgere di componenti positivi di reddito da assoggettare a tassazione ai sensi delle disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché l'assoggettamento ad IVA in ragione del dettato dell'art. 2, comma 2, n. 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

In particolare, ai fini delle imposte sul reddito, il trasferimento di beni merce comporterà il sorgere di un componente positivo qualificabile come ricavo d'esercizio ai sensi dell'art. 53, comma 2, del TUIR, in quanto i beni sono destinati a finalità estranee all'impresa.

L'importo da assoggettare ad imposizione sarà quantificato sulla base del valore normale dei beni stessi, determinato secondo le modalità previste dell'art. 9, comma 3, del TUIR.

Per contro, in caso di beni diversi da quelli che generano ricavi (beni strumentali, beni patrimoniali dell'impresa), il loro trasferimento potrà generare plusvalenze rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. d) del TUIR.

Anche in tali fattispecie il valore da prendere a riferimento per il calcolo della plusvalenza è il valore normale di cui al citato art. 9,

comma 3.

Diversamente, nel caso di soggetto non imprenditore, - o, comunque, nel caso di beni che non rientrano tra quelli indicati dall'art. 77, comma 1, del TUIR -, il trasferimento di beni al *trust* è irrilevante dal punto di vista reddituale in quanto, sulla base delle disposizioni di cui al successivo art. 81, il semplice trasferimento di beni, senza corrispettivo, non realizza alcuna fattispecie impositiva, nemmeno qualora *trustee* sia un soggetto imprenditore.

Per quest'ultimo, infatti, non si avranno sopravvenienze attive ex art. 55, comma 3 lett. b) del TUIR in quanto i beni trasferiti in *trust* non si confondono con il patrimonio dell'imprenditore (*trustee*) ma, come visto in precedenza, costituiscono un patrimonio separato sia da quello del *trustee* che da quello del disponente.

Un'ipotesi che deve essere esaminata con particolare attenzione è il trasferimento dell'intera azienda in *trust*: gli aspetti fiscali che sono coinvolti devono, infatti, essere interpretati alla luce dell'art. 54, comma 5, del TUIR nella parte in cui prevede che non costituisce realizzo di plusvalenze il trasferimento d'azienda per causa di morte o per atto gratuito effettuato a favore di familiari; in tal caso l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

Con l'art. 3, c. 25 lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha modificato l'originario testo dell'art. 54 del TUIR inserendo la disposizione in esame, il legislatore ha inteso riconoscere neutralità fiscale ai passaggi generazionali delle imprese, rinviando la tassazione delle plusvalenze latenti al momento del loro effettivo realizzo.

La *ratio* della norma ci consente di poter ritenere che, anche nel caso di trasferimento dell'azienda in *trust*, si conservi la neutralità fiscale a condizione che il

trustee assuma l'azienda agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente e che il beneficiario finale sia familiare del disponente (non è rilevante, invece, che il *trustee* sia familiare del disponente).

Il trasferimento dell'azienda al *trust*, infatti, non deve far perdere di vista che il disegno complessivo che il disponente intende realizzare vede come momento finale quello del passaggio definitivo al beneficiario.

Peraltro la particolarità dell'operazione presuppone che in entrambi i passaggi (dal disponente al *trustee* e da quest'ultimo al beneficiario) vi sia continuità dei valori fiscalmente riconosciuti.

Pertanto, se il beneficiario è familiare del disponente ed assume l'azienda agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al *trustee*, non può ritenersi realizzata alcuna plusvalenza, secondo il disposto dell'art. 54 citato.

Ove ciò non accada, e quindi il *trustee* o il beneficiario assumano l'azienda a valori diversi da quelli fiscalmente riconosciuti in capo al loro dante causa, non potrà trovare applicazione la norma in esame e si realizzeranno plusvalenze tassabili secondo gli ordinari principi.

2.2. Redditi prodotti dai beni in *trust*: soggettività passiva

Sul piano fiscale occorre individuare la titolarità del reddito prodotto dai beni e dalle attività trasferite dal disponente al *trustee*: l'alternativa è tra tassazione in capo al *trust* o in capo al *trustee*, non essendo ipotizzabile individuare il soggetto passivo nel beneficiario o nei beneficiari, che hanno mere aspettative sui beni del *trust*.

La scelta non può che avvenire in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 della Costituzione), tenendo presenti le caratteristiche strutturali dei *trusts*.

Capacità contributiva che, se-

condo l'insegnamento della Corte Costituzionale, significa disponibilità dei mezzi necessari a far fronte al prelievo tributario, ossia attitudine, idoneità alla contribuzione e che presuppone come requisito necessario la capacità economica, senza peraltro che i due concetti si identifichino.

Come rilevato in dottrina, dal punto di vista costituzionale, la soggettività passiva d'imposta può essere attribuita a colui e solo a colui al quale è imputabile, ovvero giuridicamente riferibile, la manifestazione di forza economica assunta dal legislatore tributario a presupposto d'imposta.

Si è detto che in forza del trasferimento originario i beni in *trust* costituiscono un patrimonio segregato a tutti gli effetti sia da quello residuo del disponente sia da quello del *trustee*.

Ma il *trustee* è proprietario a tutti gli effetti di tali beni. I beni in *trust*, infatti, sono solo e soltanto del *trustee* con un vero e proprio trasferimento di natura reale. Allo stesso tempo, però, il *trustee* subisce una compressione del suo diritto di godimento dei beni in *trust*, in quanto l'esercizio del diritto di proprietà è limitato al perseguimento degli scopi indicati dal disponente nell'atto istitutivo.

Quindi il *trustee* non può godere dei beni in *trust*, non può trarre da essi alcun vantaggio né incremento patrimoniale, non dispone e non può disporre della forza economica da essi ritraibile: in sintesi non esprime, relativamente ai beni in *trust*, capacità contributiva propria.

Capacità contributiva manifesta, invece, nell'organizzazione dei beni in *trust*, che ha appunto la possibilità di adempiere l'obbligazione tributaria disponendo della forza economica tassata. Si tratta di vedere adesso a quale prelievo debba essere sottoposto in capo al *trust* il reddito prodotto dai beni e dalle attività in *trust*, considerato che nel nostro siste-

ma il reddito è tassato, generalmente, al momento della sua produzione.

Il *trust*, inteso come struttura patrimoniale segregata, può essere considerato soggetto passivo IRPEG, quale organizzazione non appartenente ad altri soggetti ai sensi dell'art.87, comma 2 del TUIR.

L'art. 87 individua, al comma 1, quattro categorie di soggetti passivi IRPEG, e, al comma 2, specifica, con norma residuale, che tra gli enti diversi dalle società si comprendono anche le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei cui confronti il presupposto d'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo.

Il *trust* è, con tutta evidenza, un fenomeno organizzativo, di grande spessore in alcuni casi, più tenue in altri. Ma comunque un profilo organizzativo non manca mai perché il *trustee* deve pur sempre tenere, e conseguentemente gestire, i beni in *trust* separati dai propri. Ciò, però, ai fini tributari non è sufficiente, in quanto l'art. 87, comma 2 del TUIR richiede:

- a) che l'organizzazione non appartenga ad altri soggetti passivi d'imposta;
- b) che il presupposto d'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo.

Entrambi questi requisiti sono presenti.

Relativamente al primo, va ribadito che l'organizzazione non appartiene, cioè non è riferibile, sotto il profilo dei poteri di amministrazione e di disposizione in cui essa si struttura, ad un altro soggetto passivo proprio perché, come già visto, i beni in *trust* sono sottoposti ad un doppio vincolo: di segregazione (cioè sono giuridicamente separati sia dal patrimonio residuo del disponente sia da quello del *trustee*) e di destinazione (in quanto destinati al raggiungimento dello scopo prefissato dal disponente nell'at-

to istitutivo).

Relativamente al secondo, la specifica capacità contributiva che i *trusts* esprimono è riferibile, in termini di unitarietà e autonomia, all'organizzazione in seno alla quale il reddito si è prodotto.

In conclusione è il *trust* il soggetto passivo dei redditi prodotti dai beni in esso costituiti ovvero delle attività per mezzo degli stessi esercitate. Né a contrastare tale conclusione può valere l'obiezione che il *trust* non è soggetto giuridico, considerato che l'ordinamento tributario già conosce come soggetto passivo d'imposta entità di fatto come la stabile organizzazione.

Nell'ambito dell'art. 87 del TUIR il *trust* va considerato come ente non commerciale. La tassazione avviene, analogamente a quanto accade per le persone fisiche, secondo le regole proprie delle categorie di appartenenza di ciascun reddito.

L'adempimento dell'obbligazione tributaria è a carico del *trustee*.

Qualora il *trustee* sia un *trustee* professionale terrà una contabilità separata di ciascun *trust* che amministra. A supporto di essa può essere opportuno che il *trust* sia dotato di un Libro degli eventi, tenuto e aggiornato dal *trustee*, sul quale verranno annotate tutte le vicende e le modifiche che si verificano durante la vita del *trust*, come ad esempio il cambiamento della legge applicabile, la nomina e la revoca di guardiani, *trustee* e beneficiari (se nominati).

Qualora il *trustee* professionale sia costituito in forma societaria (*trust company*), è preferibile che i beni in *trust* siano iscritti tra i Conti d'ordine e non nell'Attivo patrimoniale, proprio perché beni che il *trustee* possiede "in qualità di *trustee* del *trust*" e quindi con gli speciali vincoli di cui si è detto.

Inoltre, ai fini della Dichiarazione Modello Unico, se *trustee* è

una *trust company*, sarà il suo legale rappresentante a inserire i propri dati e a firmare la dichiarazione aggiungendo alla propria firma la dicitura “nella sua qualità di *trustee* del *trust X*”.

Naturalmente se il *trustee* amministra più *trusts* dovrà presentare una Dichiarazione per ciascun *trust*.

Alla luce di quanto sopra a ciascun *trust* dovrà essere attribuito un codice fiscale e, ove ne ricorrano i presupposti, una partita IVA.

2.3. Residenza fiscale del *trust*

Per determinare se un *trust* sia o meno residente fiscalmente in Italia, occorre fare riferimento all'art. 87, comma 3 del TUIR.

Secondo tale disposizione si considerano residenti in Italia, ai fini delle imposte sui redditi, le società ed enti che, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

Trattasi di criteri alternativi per cui basta la presenza di una sola delle tre condizioni previste perché la società (o l'ente) sia considerata fiscalmente residente in Italia.

Nel caso specifico del *trust*, essendo inapplicabile la nozione di sede legale, soccorreranno la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale.

Il primo criterio (sede dell'amministrazione) sarà certamente utile per certi tipi di *trusts* in cui lo scopo perseguito richiede strutture organizzative idonee (dipendenti, locali, ecc.). In mancanza, la sede dell'amministrazione tenderà a coincidere con la residenza (fiscale) del *trustee*. Infatti, l'amministrazione e la gestione dei beni in *trust* sono riservate al *trustee*, per cui se vi è un solo *trustee* è allo Stato dove risiede cui occorre fare riferimento; se invece vi sono più *trustees* con residenze in Stati diversi, bi-

sognerà fare riferimento al luogo in cui organizzano i loro incontri e prendono le decisioni relative ai beni in *trust*.

In presenza di più *trustees* residenti in Italia (e tutti con uguali poteri), ove non soccorra il criterio dell'amministrazione, bisognerà fare riferimento al criterio dell'oggetto principale.

Il secondo criterio (l'oggetto principale), fortemente legato alla tipologia del *trust*, può creare talvolta problemi.

Se infatti tale criterio è facilmente individuabile rispetto ad un *trust* avente ad oggetto un patrimonio immobiliare sito in un unico Stato, non altrettanto può dirsi per i *trusts* con patrimoni mobiliari o misti (in parte mobiliari in parte immobiliari) o solo immobiliari quando però gli immobili siano situati in Stati diversi.

In queste ipotesi si farà riferimento allo Stato dove si trovano le attività di maggior rilievo, facendo quindi riferimento, per determinare l'oggetto principale, alla prevalenza quantitativa della effettiva e concreta attività esercitata.

Una volta rilevata la sussistenza della residenza fiscale in Italia, per la presenza dell'uno o dell'altro dei criteri sopra analizzati, il *trust* residente, per il principio della tassazione del reddito mondiale (*world wide taxation*), verrà tassato su tutti i redditi ovunque prodotti (in Italia e nel mondo) ai sensi degli articoli 108 e segg. del TUIR.

Mentre il *trust* non residente verrà tassato, in base agli articoli 20 e 112 del TUIR, solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Si rammenta inoltre che l'art.58, comma 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 stabilisce che i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche

questa manca, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e, in mancanza, nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

Il domicilio fiscale del *trust* determinerà l'Ufficio competente per eventuali attività di controllo.

2.4. Somme trasferite, periodicamente o non, ai beneficiari

Durante la vita del *trust* è frequente che vengano corrisposte, in misura periodica o meno, delle somme al beneficiario; sotto tale profilo bisogna chiedersi se le stesse possano configurare redditi tassabili in capo a quest'ultimo ovvero se non abbiano alcuna valenza reddituale.

La soluzione deve tener conto della natura di dette somme ed in particolare se le stesse derivino da semplici smobilizzi del patrimonio del *trust* non inquadrabili in nessuna delle fattispecie reddituali indicate dall'art. 6 del TUIR (es., vendita di un quadro).

In tale ipotesi, infatti, la cessione di beni non genera alcuna fattispecie reddituale in capo al *trust* (soggetto d'imposta, come detto in precedenza) e quindi il successivo passaggio delle somme al beneficiario non costituirà per quest'ultimo fattispecie imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

Più articolato è invece l'aspetto delle somme che vengono corrisposte al beneficiario che non derivano da smobilizzi patrimoniali non imponibili (es., locazioni di immobili, utili d'impresa, smobilizzi patrimoniali rientranti nell'art. 81 del TUIR, ecc.); sul punto infatti non è da trascurare che un'eventuale imposizione anche in capo al beneficiario può generare ipotesi di doppia imposizione, in contrasto con quanto disposto dall'art. 127 del TUIR.

Inoltre è da considerare anche l'eventuale rilevanza che può as-

sumere l'esistenza di un obbligo, in capo al *trustee*, di trasferire al beneficiario determinate somme periodiche, in quanto, è stato sostenuto in dottrina che solo nel caso di erogazioni discrezionali da parte del *trustee* al beneficiario non possa configurarsi in capo a quest'ultimo alcuna ipotesi reddituale.

Nel caso in cui sia previsto nell'atto istitutivo del *trust* che al beneficiario vengano corrisposte, periodicamente o meno, delle somme di denaro (e quindi quest'ultimo vanta un vero e proprio diritto a ricevere dette somme), si realizzerebbe in capo al beneficiario il presupposto per l'applicazione delle imposte sul reddito.

Al riguardo deve invece ritenersi che, in tutte le ipotesi innanzi delineate, il presupposto impositivo si realizza esclusivamente in capo al *trust*, non potendo ritenersi che l'esistenza di un obbligo in capo al *trustee* di trasferire al beneficiario determinate somme possa modificare la soggettività passiva del *trust* ed i relativi obblighi fiscali.

In entrambe le ipotesi, peraltro, potranno trovare applicazione, ai fini dell'imposizione indiretta, le imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, ove si realizzino le fattispecie delineate dall'art. 13, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

2.5. Cessione di beni in *trust*

La cessione dei beni durante la vita del *trust* non presenta particolari problemi applicativi nel settore delle imposte sul reddito, in quanto la disciplina fiscale sarà quella ordinariamente applicabile per le specifiche operazioni poste in essere.

In particolare, qualora le cessioni di beni siano poste in essere nell'esercizio dell'impresa, la relativa disciplina fiscale sarà quella specifica per le singole tipologie di beni (beni merce, beni strumentali, beni patrimoniali), con

la conseguenza che potranno realizzarsi componenti positive di reddito (ricavi d'esercizio, plusvalenze) ovvero componenti negative (minusvalenze).

Nel caso di cessioni di beni non effettuate nell'esercizio dell'impresa potranno realizzarsi le fattispecie reddituali previste dall'art. 81 del TUIR ovvero fattispecie non rilevanti dal punto di vista fiscale in quanto non inquadrabili in nessuna delle ipotesi previste dal citato art. 81 (es., vendita di un quadro). Peraltro deve ritenersi che per il calcolo della plusvalenza - nel caso di beni trasferiti al *trust*, anche successivamente all'istituzione dello stesso - dovrà farsi riferimento ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente, fermo restando che il trasferimento dei beni dal disponente al *trustee* non interrompe il decorso del quinquennio; nel caso, invece, di cessioni di beni acquistati dal *trust* dovrà farsi riferimento al prezzo pagato.

2.6. Compensi percepiti dal *trustee*

L'atto istitutivo di *trust* può prevedere la corresponsione periodica di compensi a favore del *trustee*; tale particolarità non modifica la natura gratuita dell'atto di *trust*.

Detti compensi assumono rilevanza ai fini dell'imposizione sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto in relazione alla qualifica professionale del *trustee*; in particolare:

- se l'attività di *trustee* è connessa allo svolgimento dell'arte o della professione, ovvero dell'impresa, le somme corrisposte avranno la natura di compensi o ricavi, da assoggettare a tassazione secondo gli ordinari principi;
- se, invece, i suddetti compensi non sono inquadrabili nell'attività di lavoro autonomo o d'impresa, saranno imponibili, ai soli fini dell'imposizione di-

retta, ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera l) del TUIR, in quanto relativi ad assunzioni di obblighi di fare.

3. Altre tipologie ricorrenti di *trusts* riconosciuti in Italia

Un'ipotesi particolare di *trust* di scopo è costituita dai cosiddetti "*charitable trusts*" o *trusts* caritatevoli che permettono di realizzare scopi di rilevanza sociale anche attraverso il compimento di attribuzioni liberali a soggetti bisognosi di sostegno economico. In tale tipologia di *trust* gli eventuali beneficiari non sono individuabili in maniera distinta, tuttavia, poiché l'intento liberale perseguito dal disponente trova la sua realizzazione nella costituzione stessa del *trust*, l'attribuzione dei beni si configura come liberalità e si renderà applicabile, nei confronti del *trust*, l'imposta sulle donazioni così come disciplinata dall'art. 13, comma 2, della citata legge n. 383/2001 (imposta sui trasferimenti ordinariamente applicabile per le operazioni a titolo oneroso se il valore dei beni supera l'importo di € 180.759,91, con le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso).

Altra ipotesi ricorrente è quella di *trusts* di garanzia. In tal caso si renderà applicabile all'atto di *trust* l'imposta fissa di registro di cui all'art. 11, Tariffa parte prima, del D.P.R. n. 131/1986, in quanto, perseguito lo scopo per il quale il *trust* è stato istituito, i beni in *trust* ritornano al disponente.

Si ritiene opportuno evidenziare che in relazione alle predette tipologie le considerazioni svolte ai fini dell'imposizione diretta rimangono immutate.

| OGGETTO DELLA CONTROVERSIA | GIURISPRUDENZA A FAVORE DELL'ARBITRABILITÀ | GIURISPRUDENZA CONTRARIA ALL'ARBITRABILITÀ |
|--|---|---|
| 1 Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio – recesso/esclusione (in genere) | Cass. 30/03/84 n. 2084 Cass. 03/05/84 n. 2680 Cass. 20/12/85 n. 6561 Cass. 03/08/88 n. 4814 Cass. 26/04/94 n. 4814 Cass. 07/03/95 n. 2657 Trib. Como 04/08/98 | |
| 2 Scioglimento rapporto sociale: recesso/esclusione di un socio in una società di persone con due soli soci | Trib. Vicenza 07/10/82 Cass. 13/10/87 n. 134 Cass. 03/08/88 n. 4814 App. Trento 20/03/99 | Trib. Torino 15/12/86 |
| 3 Liquidazione della quota sociale in società di persone | Cass. 10/06/98 n. 5757 | |
| 4 Liquidazione della quota sociale in società di capitali | Cass. 03/08/88 n. 4814 Trib. Milano 09/02/89 | |
| 5 Contrasto tra soci sull'esecuzione di contratti sociali in società di persone | Cass. 20/12/90 n. 12077 | |
| 6 Contrasto tra soci sulla liquidazione della quota al socio receduto in società di persone | Trib. Pavia 17/12/87 Trib. Bari 11/01/90 App. Bologna 11/05/94 | |
| 7 Legittimità del recesso in una società di persone | Trib. Genova 25/01/82 | |
| 8 Riparto tra soci delle spese giudiziali | Trib. Roma 29/06/79 | |
| 9 Accertamento dell'esistenza di una causa di scioglimento della società | Cass. 28/07/51 n. 2188 | Cass. 19/09/2000 n. 12412 |
| 10 Azione sociale di responsabilità contro amministratori in una società di capitali | App. Milano 14/01/92 | |
| 11 Impugnazione di delibere assembleari per vizi di irregolare costituzione/funzionamento | Cass. 10/10/62 n. 2910 App. Roma 29/06/79 Trib. Roma 18/05/95 | Cass. 24/05/65 n. 999 App. Trieste 12/12/84 Trib. Napoli 30/03/88 Trib. Ascoli 21/10/92 Trib. Pescara 17/11/92 Trib. Napoli 06/03/93 Trib. Ascoli 04/10/93 Trib. Roma 03/12/99 |
| 12 Impugnazione di delibere assembleari per contestazione della titolarità del diritto di voto o di intervento | Trib. Milano 03/10/96 | Trib. Milano 04/06/90 |
| 13 Revoca di un amministratore per giusta causa in una società di persone | | Cass. 18/02/88 n. 1739 Trib. Prato 26/04/95 Trib. Napoli 14/03/96 |
| 14 Decisioni sulla gestione della società | | Trib. Cassino 21/06/91 |
| 15 Contrasto tra soci sulla liquidazione della quota del socio deceduto in società di persone | | Trib. Como 02/03/87 |
| 16 Contrasto tra soci su reciproci rapporti di debito/credito | | App. Milano 19/09/97 |
| 17 Revoca dell'amministratore per presunta violazione del requisito di chiarezza del bilancio | | Cass. 18/02/88 n. 1739 |
| 18 Revoca dell'amministratore per presunta violazione dell'obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione della società | | Trib. Milano 02/12/82 |
| 19 Bilancio | | Trib. Genova 25/01/82 App. Trieste 12/12/84 |
| 20 Impugnazione delibera di bilancio | | Cass. 30/03/98 n. 3322 |
| 21 Nomina liquidatori | | Cass. 10/10/62 n. 2910 |
| 22 Controversie su marchi di impresa | | Cass. 19/05/89 n. 2406 |
| 23 Modificabilità di una clausola compromissoria contenuta nello statuto societario mediante delibera dei soci presa a maggioranza | App. Milano 05/04/71 App. Bologna 22/02/97 | |
| 24 Esclusione di un socio | Cass. 07/03/95 n. 2657 Cass. 12/11/98 n. 11436 | |
| 25 Contratto di cessione d'azienda controversia relativa alla violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2557 c.c. | Cass. 17/09/97 n. 9251 | |
| 26 Controversie relative a presunte violazioni della normativa europea antitrust | | Trib. Bologna 18/07/87 |

CONVENZIONE TRA L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA E IL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ECONOMIA E PROFESSIONE DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

INTERVISTA DEL DIRETTORE RESPONSABILE ALLA PROF.SSA LAURA GUALANDI - VICE PRESIDENTE DEL CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E PROFESSIONE DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Visto che:

- l'ordinamento curricolare della laurea specialistica in economia e professione risulta pienamente esaustivo rispetto al programma dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista (nonché adeguato ai contenuti minimi formativi idonei a maturare le conoscenze teoriche necessarie per l'esercizio della professione, secondo la Convenzione quadro siglata fra Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Economia e Scienze statistiche);
- l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n.107 del 2002 (convertito nella legge n. 173/2002) consente l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di dottore commercialista a "coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle classi 17 [...] e 28";
- l'ordinamento curricolare del Corso di laurea specialistica in economia e professione prevede l'utilizzazione di 10 crediti di formazione universitaria per anno (pari a 500 ore complessive) per attività di tirocinio presso studi di dottore commercialista;
- l'organizzazione del Corso di laurea specialistica in economia e professione è idoneo a consentire che gli iscritti integrino la frequentazione dello studio professionale fino alla concorrenza del monte ore richiesto per ogni anno ai fini del praticantato;
- il regolamento didattico del Corso di laurea specialistica in economia e professione prevede per l'accesso un numero programmato in relazione alle risorse disponibili ed ai prevedibili sbocchi occupazionali;

tra l'Ordine dei dottori commercialisti della Provincia di Bologna ed il Corso di laurea specialistica in economia interviene la seguente convenzione:

- 1) L'Ordine dei dottori commercialisti della Provincia di Bologna procurerà un adeguato numero di studi professionali disponibili allo svolgimento del tirocinio da parte degli studenti iscritti al Corso di laurea specialistica in economia e professione. All'uopo l'Ordine suddetto sottoscriverà apposita Convenzione di tirocinio con l'Università di Bologna.
- 2) L'Ordine dei dottori commercialisti della Provincia di Bologna riconoscerà le 500 ore (250 per anno) di tirocinio ai fini del raggiungimento del monte ore necessario per ciascun anno di praticantato.
- 3) Il Corso di laurea specialistico in economia e professione si varrà del contributo dell'Ordine dei dottori commercialisti della Provincia di Bologna per l'organizzazione delle attività curricolari del secondo anno (laboratori, ecc.) che prevedono l'intervento in aula di esperti.
- 4) Lo svolgimento del tirocinio-praticantato da

parte di ciascuno studente potrà avvenire anche presso studi professionali diversi.

Ai fini del buon funzionamento della convenzione si costituisce un apposito Comitato paritetico del quale faranno parte: il Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti, il Presidente del Corso di laurea specialistica in economia e professione, il Presidente della Fondazione dei dottori commercialisti, il Presidente della Commissione tirocinio del Corso di laurea specialistica, il responsabile per l'Ordine dei dottori commercialisti per il praticantato, il Presidente della Commissione didattica del Corso di laurea specialistica.

Il suddetto Comitato paritetico si occuperà: del coordinamento fra Corso di laurea specialistica e Ordine dei dottori commercialisti ai fini dello svolgimento del tirocinio-praticantato; del controllo e della valutazione dello svolgimento del tirocinio-praticantato; della formulazione di proposte dirette alla migliore qualificazione delle attività di tirocinio-praticantato; della formulazione di proposte per il reperimento di risorse e per il contenuto delle attività di laboratorio e similari.

L'Ordine dei dottori commercialisti di Bologna ha concluso in questi giorni con il Corso di Laurea Specialistica in Economia e Professione della Facoltà di Economia di Bologna una Convenzione per lo svolgimento di un periodo di tirocinio obbligatorio presso studi di Dottori commercialisti.

Perché questa convenzione?

Il Corso di laurea specialistica in Economia e Professione (CLASEP), come si dice espressamente nell'Ordinamento e nel Regolamento didattico che abbiamo fornito al Consiglio dell'Ordine, tende precipuamente alla formazione dei futuri dottori commercialisti. Infatti, il nostro Corso di laurea:

- 1) ha modellato il percorso "curricolare" in funzione di questa finalità;
- 2) ha previsto che la didattica del secondo anno per le materie più spiccatamente professionali si svolga mediante cosiddette attività di laboratorio, cioè con la presenza in aula di operatori o professionisti di comprovata esperienza;
- 3) ha previsto che 20 crediti di formazione universitaria (CFU) vengano acquisiti attraverso attività di tirocinio svolta presso studi di Dottori commercialisti. E poiché nella legge di riforma universitaria ogni credito formativo universitario corrisponde a 25 ore di lavoro, ciò significa che i nostri studenti dovranno, nei due anni di CLASEP, svolgere complessivamente 500 ore di tirocinio.

Qual è il contenuto della Convenzione?

Nella Convenzione l'Ordine si impegna a fornire ogni anno un adeguato numero di Studi professionali disponibili ad accogliere i nostri studenti per lo svolgimento del tirocinio. Ma c'è anche molto altro: si prevede la costituzio-

ne di un Comitato paritetico (composto da: il Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti, il Presidente del CLASEP, il Presidente della Fondazione dei dottori commercialisti, il Presidente della Commissione tirocinio del CLASEP, il responsabile per l'Ordine dei dottori commercialisti per il praticantato, il Presidente della Commissione didattica del CLASEP) che si occuperà non soltanto dello svolgimento del tirocinio e del praticantato, ma anche delle attività di laboratorio di cui si diceva, formulando proposte per l'individuazione dei contenuti e per il reperimento di risorse.

Si è voluto così suggerire anche formalmente il legame che intercorre fra il nostro corso di Laurea specialistica ed il mondo dei dottori commercialisti.

Nella Convenzione si parla anche di riconoscimento delle 500 ore di tirocinio ai fini del praticantato: cosa significa?

Nel recente riordino degli Ordini professionali, già realizzato per le professioni previste dal D.P.R. n. 328/ 2001 ma in corso di realizzazione anche per la vostra professione, si prevede che si possano concludere Convenzioni fra gli ordini professionali e gli Atenei, in forza delle quali gli studenti dei Corsi di laurea che rispondano a determinati requisiti potranno svolgere il praticantato anche durante i due anni di Corso di laurea specialistica e dovranno superare una sola prova scritta all'esame di abilitazione all'esercizio della professione (cfr. art.5 comma 2 e 6 comma 1 del D.P.R. 328 del 2001).

Ma per questi "vantaggi" occorre la previsione legislativa?

Sì, occorre la previsione legislativa. Per la professione di dottore commercialista, visto il mancato "riordino", è intervenuto in via transitoria l'art. 3, comma 1, del d.l. n.107 del 10 giugno 2002, convertito nella legge n. 173/2002, che dispone che "Fino al riordino delle professioni di dottore commercialista[...] hanno titolo per l'iscrizione nel registro dei praticanti [...] coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64S [...] ovvero nella classe 84S [...] nonché coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle classi 17 [...] e 28".

Come si vede, una previsione legislativa che riguarda soltanto lo svolgimento del praticantato, ma molto importante per i nostri studenti. In mancanza, essi avrebbero visto allungarsi, anziché ridursi (come vuole invece la riforma universitaria) il tempo necessario per accedere alla professione di Dottore commercialista. Gli anni necessari sarebbero infatti passati da 7 (4 di università + 3 di praticantato) prima della riforma, a 8 (3 per la laurea base + 2 per la laurea specialistica + 3 di praticantato). Una durata calcolata, ovviamente, sul presupposto che lo studente riesca, come la riforma si prefigge, a laurearsi in corso.

La previsione del riconoscimento del tiroci-

nio ai fini del praticantato si basa su tale norma (richiamata nel preambolo della Convenzione), nell'auspicio che lo studente possa fare contemporaneamente, cioè presso il medesimo studio professionale, l'uno e l'altro.

Ma queste Convenzioni fra Atenei e Ordini professionali su quali presupposti si basano?

Ovviamente sul presupposto che il Corso di studi convenzionato garantisca una preparazione che l'Ordine professionale giudica adeguata.

Al proposito, per la professione di dottore commercialista, c'è già stata una Convenzione quadro fra il Consiglio nazionale e la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Economia e Statistica "sui contenuti qualificanti il percorso formativo per l'accesso alla professione del revisore contabile e del dottore commercialista"; Convenzione quadro che è stata in sostanza ripresa dalla Commissione per i rapporti con l'Università nel momento in cui ha preparato il documento contenente "Appunti per la stipula di Convenzioni", che è stato approvato dal Consiglio nazionale l'8 maggio del 2002.

Quali sono questi contenuti qualificanti?

Rifacendomi a questo più recente documento essi sono:

- 1) che il corso di studi di base e quello specialistico prevedano un numero minimo di crediti negli ambiti disciplinari (specificamente indicati nel documento) essenziali per maturare le conoscenze teoriche necessarie per l'esercizio della professione;
- 2) che il corso di studi preveda che, per ogni credito formativo universitario (pari, come si sa, a 25 ore di lavoro), non meno di 7 ore debbano essere di lezione frontale;
- 3) che il percorso formativo preveda che almeno 20 crediti (pari a 500 ore) di formazione universitaria siano conseguiti mediante stages-tirocini svolti presso studi professionali di dottori commercialisti;
- 4) che il laureato abbia svolto nel corso del biennio 1600 ore (comprehensive dell'attività di cui al punto precedente) di attività di praticantato presso uno studio professionale di dottore commercialista.

Il CLASEP rispetta questi requisiti?

Sì, e ampiamente. Per esempio i crediti che i nostri studenti acquisiscono nei settori quali-

ficanti superano quelli richiesti; le ore di lezione frontale per ogni credito negli insegnamenti della laurea base sono 7, in quelli della laurea specialistica sono 8 abbondanti (25 ore di lezione per 3 crediti).

Riusciranno gli studenti a studiare e a fare pratica contemporaneamente?

Sarà indubbiamente molto impegnativo. Dal canto nostro abbiamo predisposto un orario che concentra le lezioni nella mattinata, dal lunedì al venerdì compresi, per tre periodi che coprono complessivamente 21 settimane dell'anno. Inoltre, il vedere "praticamente" le cose (o per lo meno parte delle cose) che si studiano, consentirà certamente un più facile apprendimento.

Che succederà se il numero degli iscritti al CLASEP sarà eccessivo rispetto alle forze dell'Ordine dei dottori commercialisti di Bologna?

Sono certa che l'Ordine dei dottori commercialisti non vorrà mai sottrarsi al compito di formare i giovani che accederanno alla professione; ritengo ad ogni modo che un simile problema non potrà mai porsi perché - come è ricordato nel preambolo della nostra Convenzione - il regolamento didattico del CLASEP prevede per l'accesso un numero programmato in relazione alle risorse disponibili ed ai prevedibili sbocchi occupazionali. Qualora poi si dovesse registrare un particolare afflusso di studenti provenienti da province diverse, sarà nostra cura, nell'interesse in primo luogo dei nostri studenti, prendere l'iniziativa per concludere convenzioni anche con gli Ordini di tali province.

Nella certezza che lo strumento del numero programmato impedirà l'inconveniente temuto, riteniamo che, proprio per la specificità della preparazione che offriamo sia giusto chiedere per i nostri studenti questo percorso "preferenziale", che si limita per ora all'accesso al praticantato ma che speriamo possa estendersi anche alla riduzione delle prove scritte per l'esame di Stato. Giusto per loro e utile per i professionisti che avranno giovani con una preparazione mirata e che, attraverso il Comitato paritetico, potranno far giungere alla Università i propri suggerimenti per migliorare sempre più questo nostro lavoro comune.

il Torresino



**ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DI BOLOGNA**



Anno VIII n. 6 novembre/dicembre 2002
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett. b

Associato USPI ●

Direttore responsabile
Dott.ssa Francesca Buscaroli

Comitato di redazione
Dott. Alberto Battistini

Dottore Commercialista
Dott.ssa M. Cristina Ceserani

Dottore Commercialista
Dott. Matteo Cotroneo

Direzione Regionale E. R.
Dott. Giorgio Delli

Dottore Commercialista
Dott. Vittorio Melchionda

Dottore Commercialista
Dott. Matteo Mele

Dottore Commercialista
Dott.ssa Anita Pezzetti

Direzione Regionale E. R.
Dott.ssa Giovanna Randazzo

Dottore Commercialista
Dott. Luigi Turrini

Dottore Commercialista

Realizzazione grafica e stampa:

sab - tel. 051 461356

via Ca' Ricchi, 1 - 3 S. Lazzaro di Savena (Bo)

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna

Via Farini, 14 - 40124 Bologna

Tel. 051 220392 - Fax 051 238204

E mail: fondazione.dott.comm@libero.it

Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna

Via Farini, 14 - 40124 Bologna

Tel. 051 264612 - Fax 051 230136

N° Verde 800017381

E mail: info@dottcomm.bo.it

Sito: www.dottcomm.bo.it

Consiglio dell'Ordine di Bologna

Presidente

Dott. GIANFRANCO TOMASSOLI

Vice Presidente

Dott. FRANCESCO CORTESI

Segretario

Dott.ssa VINCENZA BELLETTINI

Tesoriere

Dott. ROBERTO BATAACCHI

Consigliere

Dott.ssa ANNA MARIA BORTOLOTTI

Consigliere

Dott.ssa FRANCESCA BUSCAROLI

Consigliere

Dott. MAURIZIO GOVONI

Consigliere

Dott. G. BATTISTA GRAZIOSI

Consigliere

Dott.ssa AMELIA LUCA

Consigliere

Dott. GUIDO PEDRINI

Consigliere

Dott. ALESSANDRO SACCANI

Consigliere

Dott. LUCA SIFO

Consigliere

Dott. RAFFAELE SUZZI

Consigliere

Dott. MATTEO TAMBURINI

Consigliere

Dott. ALBERTO TATTINI

Comitato Tecnico nominato dalla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Dott. Matteo Cotroneo

Coordinatore

Dott. Gianfilippo Giannetto

Vice coordinatore

Dott.ssa Giovanna Alessio

Dott. Mario Santoro

Sig. Giancarlo Cagnani

Dott.ssa Anita Pezzetti

Dott.ssa Emanuela Renzi

Dott. Giuseppe Nichil

Commissione dei Dottori Commercialisti nominata dal Consiglio dell'Ordine per l'applicazione del Protocollo d'intesa

Dott.ssa Patrizia Arioli

Dott.ssa Francesca Buscaroli

Dott. Claudio Galbucci

Dott. Stefano Marchello

Dott. Guido Pedrini

Dott. Matteo Tamburini

Dott. Fabio Zambelli

Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo:

Dott.ssa Angela Benfenati

Dott. Federico Campomori

Dott. Roberto Cassani

Dott. Matteo Cotroneo

Prof.ssa Laura Gualandi

Dott. Massimo Meglio

CartaSi

Corporate Oro



**Un'altra opportunità
dalla Banca popolare
dell'Emilia Romagna
per i Dottori Commercialisti**